



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 342 C.D.T. 28 DEL 06 FEBBRAIO 2014

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@lndsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 04 febbraio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 172/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra Maria Antonietta Randazzo (Presidente della A.S.D. Sport V. Tommaso Natale)

Sig. Roberto Russo (A.S.D. Sport V. Tommaso Natale)

Sig. Gaetano Terrasini (Presidente della Pol. D. Calcio Sicilia)

Sig. Girolamo La Barbera (Presidente della A.S.D. Florio)

Sig.ra Rosa Romeo (Presidente della Pol. D. Iccarense)

Sig. Claudio Benanti (Presidente della A.S. Vis Palermo)
 Sig. Fortunato Cilluffo (Presidente della A.S.D. Terzo Tempo)
 Sig. Vincenzo Guerra (Presidente della Pol. CEI A.S.D.C.)
 A.S.D. Sport V. Tommaso Natale
 Pol. D. Calcio Sicilia
 A.S.D. Florio
 Pol. D. Iccarense
 A.S. Vis Palermo
 A.S.D. Terzo Tempo
 Pol. CEI A.S.D.C.

Con nota 2911/217 pf 13-14/GR/mg del 10 dicembre 2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i tesserati sigg. Maria Antonietta Randazzo e Roberto Russo (la prima quale presidente della A.S.D. Sport V. Tommaso Natale, società organizzatrice del Torneo d'autunno per la categoria Pulcini 3° anno autorizzato dal C.R.S. con il C.U. n° 116 sgs del 10/10/2013 e il secondo quale Responsabile del Torneo stesso) per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per non avere effettuato i necessari preventivi controlli degli elenchi dei calciatori partecipanti, consentendo quindi alle società deferite sopra indicate di far partecipare calciatori di categorie diverse da quelle stabilite nel regolamento autorizzativo.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito i sigg. Gaetano Terrasini (in realtà, come precisato in udienza, il Sig. Antonino Manno Presidente della Pol. D. Calcio Sicilia), Girolamo La Barbera (Presidente della A.S.D. Florio), Rosa Romeo (Presidente della Pol. D. Iccarense), Claudio Benanti (Presidente della A.S. Vis Palermo), Fortunato Cilluffo (Presidente della A.S.D. Terzo Tempo), Vincenzo Guerra (Presidente della Pol. CEI A.S.D.C.), per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere fatto disputare il suddetto Torneo alle proprie squadre in maniera irregolare, non avendo tesserato alcun giocatore appartenente alla categoria Pulcini, autorizzata a prendere parte alla manifestazione.

Sono state infine deferite la A.S.D. Sport V. Tommaso Natale a titolo di responsabilità diretta e oggettiva (art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.) e le altre indicate società a titolo di responsabilità diretta (art. 4 comma 1 C.G.S.).

All'udienza dibattimentale le parti deferite sono tutte comparse (personalmente o per delega) e, fatta eccezione per il sig. Vincenzo Guerra, in proprio e quale presidente della POL. CEI A.S.D.C., hanno chiesto di essere ammesse al patteggiamento ex artt. 23 e 24 C.G.S.

Ordinanza n° 1:

La Commissione Disciplinare Territoriale:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Salvatore De Lisi (per delega della sig. Maria Antonietta Randazzo e della A.S.D. Sport V. Tommaso Natale) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., individuata nella inibizione per mesi tre a carico della sig. Maria Antonietta Randazzo e di € 450,00 di ammenda a carico della società (pena base mesi 6 di inibizione e € 1000,00 di ammenda); Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

*La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla Sig.ra Maria Antonietta Randazzo e alla A.S.D. Sport V. Tommaso Natale le sanzioni appresso indicate in dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta e della relativa società.*

Ordinanza n° 2:

La Commissione Disciplinare Territoriale:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i sigg. Gaetano Terrasini (per il sig. Antonino Manno e per la Pol. D. Calcio Sicilia), Girolamo La Barbera (Presidente della A.S.D. Florio), Rosario Amato (per la sig. Rosa Romeo e per la Pol. D. Iccarense), Claudio Benanti (Presidente della A.S. Vis Palermo), Fortunato Cilluffo (Presidente della A.S.D. Terzo Tempo), hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., individuata nella inibizione per mesi tre a carico di ciascun tesserato e di € 200,00 di ammenda a carico delle rispettive società di appartenenza (pena base mesi 6 di inibizione e € 500,00 di ammenda);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica ai sigg. Antonino Manno e Pol. D. Calcio Sicilia, Girolamo La Barbera e A.S.D. Florio, Rosa Romeo e Pol. D. Iccarense, Claudio Benanti e A.S. Vis Palermo, Fortunato Cilluffo e A.S.D. Terzo Tempo le sanzioni appresso indicate in dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti tesserati e delle relative società.

Ripreso il dibattimento il rappresentante della Procura Federale ha concluso con le seguenti richieste: affermarsi la responsabilità del sig. Roberto Russo (A.S.D. Sport V. Tommaso Natale) e irrogare la sanzione di mesi sei di inibizione, rimettendosi alle decisioni del collegio per quanto riguardante la posizione del sig. Vincenzo Guerra e della Pol. CEI A.S.D.C.

Il delegato di questi ultimi, sig. Gaetano Pontorno, ha concluso chiedendo il proscioglimento depositando richieste di tesseramento per n° 8 calciatori Pulcini 2003 depositate in data anteriore alla data di effettuazione del Torneo di che trattasi.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il sig. Roberto Russo sia responsabile di quanto ascrittogli, risultando documentalmente che al citato Torneo d'autunno per la categoria Pulcini 3° anno organizzato dalla A.S.D. Sport V. Tommaso Natale, regolarmente autorizzato dal Comitato Regionale Sicilia, le società partecipanti sopra indicate non hanno impiegato in gara calciatori tesserati nella categoria autorizzata, realizzandosi anche a causa del mancato controllo preventivo da parte della società organizzatrice la violazione di norme regolamentari, peraltro richiamate in sede di autorizzazione, e dei doveri dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S.

Non così il sig. Vincenzo Guerra e la società dallo stesso presieduta, Pol. CEI A.S.D.C., che ha dimostrato di avere depositato n° 8 valide richieste di tesseramento per calciatori Pulcini 2003 depositate in data anteriore alla data di effettuazione del Torneo di che trattasi.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

- a) la sanzione di mesi tre di inibizione a carico della sig. Maria Antonietta Randazzo e dell'ammenda di € 450,00 a carico della società A.S.D. Sport V. Tommaso Natale;
- b) la sanzione di mesi tre di inibizione a carico dei sigg. Antonino Manno, Girolamo La Barbera, Rosa Romeo, Claudio Benanti e Fortunato Cilluffo e dell'ammenda di € 200,00 a carico delle società Pol. D. Calcio Sicilia, A.S.D. Florio, Pol. D. Iccarense, A.S. Vis Palermo, e A.S.D. Terzo Tempo;
- c) la sanzione di mesi sei di inibizione a carico del sig. Roberto Russo (A.S.D. Sport V. Tommaso Natale).

Dispone prosciogliersi da ogni addebito il sig. Vincenzo Guerra e la Pol. CEI A.S.D.C.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 190/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. FELICE SCAGLIONE (Presidente ASD Folgore Selinunte)
A.S.D. FOLGORE SELINUNTE.

Con nota 320/pf12-13/GS/reg del 20/10/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Felice Scaglione, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., risultando impiegato quale allenatore in occasione della gara del campionato di Eccellenza Campofranco/Folgore Selinunte del 23/09/2012 il sig. Matteo Gerardi (iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 44.447) senza che con il predetto fosse stato perfezionato alcun tesseramento per l'anzidetta stagione sportiva.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società A.S.D. Folgore Selinunte ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio presidente (capo di imputazione così rettificato in udienza).

All'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a disculpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente e l'ammenda di € 1.200,00 a carico della società deferita.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta inequivocabilmente che la A.S.D. Folgore Selinunte ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il tecnico sig. Matteo Gerardi, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la società per l'anzidetta stagione sportiva.

Non v'è dubbio pertanto, risultando *per tabulas*, che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

al sig. Felice Scaglione la sanzione della inibizione per mesi tre;

alla A.S.D. Folgore Selinunte la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 191/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FABIO RAPISARDA (Presidente A.C.D. Calcio ACI San Filippo)

A.C.D. Calcio ACI San Filippo.

Con nota 321/pf12-13/GS/reg del 23/10/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Fabio Rapisarda, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., risultando impiegato quale allenatore in occasione della gara del campionato di Promozione Hellenika/Calcio ACI San Filippo del 23/09/2012 il sig. Antonio Marchetti (iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 38.384) senza che con il predetto fosse stato perfezionato alcun tesseramento per l'anzidetta stagione sportiva.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società A.C.D. Calcio ACI San Filippo ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio presidente (capo di imputazione così rettificato in udienza).

All'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi quattro a carico del Presidente e l'ammenda di € 900,00 a carico della società deferita.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta inequivocabilmente che la A.C.D. Calcio ACI San Filippo ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il tecnico sig. Antonio Marchetti, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la società per l'anzidetta stagione sportiva.

Non v'è dubbio pertanto, risultando *per tabulas*, che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

al sig. Fabio Rapisarda la sanzione della inibizione per mesi due;

alla A.C.D. Calcio ACI San Filippo la sanzione dell'ammenda di € 400,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 192/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. BUONO ANTONINO (Presidente A.P.D. Leonfortese)

A.P.D. Leonfortese.

Con nota 322/pf12-13/GS/reg del 26/10/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Antonino Buono, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., risultando impiegato quale allenatore in occasione della gara del

campionato di Eccellenza Folgore S./Leonfortese del 16/09/2012 il sig. Gaetano Mirto (iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 30.718) senza che con il predetto fosse stato perfezionato alcun tesseramento per l'anzidetta stagione sportiva.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società A.P.D. Leonfortese ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio presidente (capo di imputazione così rettificato in udienza).

All'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente e l'ammenda di € 1200,00 a carico della società deferita.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta inequivocabilmente che la A.P.D. Leonfortese ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il tecnico sig. Gaetano Mirto, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la società per l'anzidetta stagione sportiva.

Non v'è dubbio pertanto, risultando *per tabulas*, che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

al sig. Antonino Buono la sanzione della inibizione per mesi tre;

alla A.P.D. Leonfortese la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 06/02/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**